

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 15/09/2008 n. 122/2008

d.lgs 163/06 Articoli 240 - Codici 240.1

La procedura finalizzata a tentare di pervenire a un accordo bonario deve essere attivata d'ufficio dall'Amministrazione committente, una volta che ne abbia accertato la sussistenza dei presupposti normativamente previsti, senza necessità di atti di impulso dell'appaltatore. L'espletamento del tentativo di accordo bonario previsto dall'art. 31 bis L. 109/94 si configura come condizione di procedibilità della domanda arbitrale (o dell'azione giudiziaria). Si tratta peraltro di improcedibilità temporanea, inidonea a rendere invalido il lodo emanato dopo il decorso dei termini ivi previsti, ove sia mancato il suo tempestivo espletamento da parte dell'Amministrazione (Cass. Civ. sez. I 2/7/2007, n. 14971).